



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità e in particolare gli artt. 16 e 17;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea 2012/C 8/02 sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale;

VISTA la Decisione della Commissione europea 2012/21/UE riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 "Orientamenti interpretativi relativi al Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)" (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

VISTO l'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n.388, che ha assegnato al Ministro dei Trasporti e della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di Servizio Pubblico (di seguito "OSP") sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008;

VISTO in particolare il comma 7 del citato articolo 135, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Sicilia non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità del 2016) articolo 1, comma 486, che attribuisce alla Regione Sicilia una somma di 20 milioni di euro al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, al fine di consentire la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti;

VISTA la Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto "*Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c della Legge n.190/2014)*" con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 9 del 12 maggio 2020 (legge di stabilità regionale 2020-2022) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia, parte I, n.28 del 14 maggio 2020 e in particolare l'articolo 14, comma 8;

VISTO il decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2 e successive modifiche, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* – Serie generale – n. 36 del 13 febbraio 2020, avente ad oggetto l'imposizione di

oneri di servizio pubblico, sulle rotte Trapani - Trieste e viceversa, Trapani - Brindisi e viceversa, Trapani - Parma e viceversa, Trapani - Ancona e viceversa, Trapani - Perugia e viceversa, Trapani - Napoli e viceversa;

VISTO il proprio decreto del 30 novembre 2020, n. 41 con il quale è reso esecutivo l'esito delle gare europee per le rotte sopra indicate, è concesso al vettore Tayaran Jet Jsc il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea relativo alle rotte onerate Trapani-Trieste e viceversa, Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 ottobre 2023 ed è approvata la connessa convenzione del 12 novembre 2020, sottoscritta dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e dalla società di navigazione aerea Tayaran Jet Jsc per la regolazione dell'esercizio del servizio onerato;

VISTO il proprio decreto del 23 dicembre 2020, n. 51 con il quale è approvato l'atto aggiuntivo alla Convenzione del 12 novembre 2020 con il quale è posticipata dal 1° al 18 dicembre 2020 la decorrenza del servizio onerato e sono riparametrati, per l'intero periodo dal 18 dicembre 2020 al 31 ottobre 2023, gli importi della compensazione massima da corrispondere al vettore assegnatario del servizio stesso;

VISTA la nota prot. n.126200-P del 3 novembre 2021, con la quale l'ENAC ha dato notizia della presentazione di istanza di recesso da parte della società Tayaran Jet Jsc e della cancellazione da parte di detta società, che non dispone più degli aeromobili necessari per operare i servizi aerei, degli operativi sulle rotte di collegamento tra lo scalo di Trapani, e quelli di Ancona, di Perugia, di Trieste;

CONSIDERATO ricorrente, nella fattispecie, il caso di improvvisa interruzione del servizio alla base della procedura d'emergenza di cui all'articolo 16, paragrafo 12, del Regolamento (CE) n.1008/2008 e al Paragrafo 9 della Comunicazione della Commissione (2017/C 194/01);

VISTA la nota prot. n. 60589 del 16 novembre 2021 con la quale Regione Siciliana, al fine di garantire la continuità territoriale delle popolazioni che insistono sul bacino di utenza dello scalo di Trapani con servizi che sono stati interrotti senza la possibilità che, in ragione del regime di OSP in atto, possano essere assunti liberamente da altri vettori, ha condiviso con MIMS ed ENAC di procedere ad assicurare il servizio sui collegamenti aerei in parola, per un periodo di 7 (sette) mesi, attraverso la procedura di cui al citato articolo 16;

VISTA la nota prot. n. 8674 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari ha chiesto all'ENAC di procedere a contattare tempestivamente i diversi vettori aerei, individuati tra quelli che già operano in Sicilia, potenzialmente interessati a operare sulle rotte sopramenzionate;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC prot. n. GENDISP-DG-7-P del 18 febbraio 2022 con il quale si approvano gli atti delle procedure di emergenza e si dispone l'aggiudicazione in favore della compagnia aerea Albastar S.A., per 7 mesi dall'attivazione dei servizi, dell'esercizio del servizio di trasporto aereo di linea in regime di oneri di servizio pubblico imposti dal D.M. 8 gennaio 2020, n. 2 e ss.mm. sulla rotta Trapani – Ancona e vv. verso il corrispettivo massimo di € 708.800,70 al netto di IVA, sulla rotta Trapani – Perugia e vv. verso il corrispettivo massimo di € 776.638,30 al netto di IVA, sulla rotta Trapani – Trieste e vv. verso il corrispettivo massimo di € 798.111,15 al netto di IVA;

VISTA la nota prot. n.22097-P del 23 febbraio 2022, con la quale l'ENAC ha comunicato gli esiti delle procedure di emergenza per l'affidamento in esclusiva del servizio di trasporto aereo di linea sulle rotte Trapani – Ancona e vv., Trapani – Perugia e vv., Trapani – Trieste e vv.;

VISTA la nota prot. n. 39984-P in data 1 aprile 2022, con la quale l'ENAC ha trasmesso la Convenzione sottoscritta con l'anzidetto vettore in data 25 marzo 2022;

RITENUTO di poter procedere, come previsto dall'articolo 7 del decreto ministeriale 8 gennaio 2020, n. 2, ad approvare l'esito delle gare e la predetta Convenzione, nonché a concedere il diritto di esercitare, in esclusiva e con compensazione finanziaria, il servizio aereo sulle rotte onerate di collegamento tra lo scalo aeroportuale di Trapani e quelli di Ancona, di Perugia e di Trieste per il periodo di sette mesi decorrenti dal 28 marzo 2022;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono resi esecutivi gli esiti delle gare esperite dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e dallo stesso Ente aggiudicate con provvedimento prot. n. GENDISP-DG-7-P del 18 febbraio 2022 alla compagnia aerea Albastar S.A.

Articolo 2

1. Per il periodo di sette mesi compreso tra il 28 marzo 2022 e il 27 ottobre 2022 è concesso alla compagnia aerea di cui all'articolo 1 il diritto di esercitare in esclusiva i servizi aerei di linea sulla rotta onerata Trapani – Ancona e viceversa verso il corrispettivo massimo, al netto di IVA., di € 708.800,70 (euro settecentottomilaottocento/70), sulla rotta Trapani – Perugia e viceversa verso il corrispettivo massimo, al netto di IVA, di € 776.638,30 (euro settecentosettantaseimilaseicentotrentotto /30), sulla rotta Trapani – Trieste e viceversa verso il corrispettivo massimo, al netto di IVA, di € 798.111,15 (euro settecentonovantottomilacentoundici/15).

Articolo 3

1. É approvata la Convenzione del 25 marzo 2022, sottoscritta tra l'ENAC e la compagnia aerea Albastar S.A., concernente l'esercizio del servizio aereo di linea sulle rotte onerate Trapani-Ancona e viceversa, Trapani-Perugia e viceversa, Trapani-Trieste e viceversa con decorrenza dal 28 marzo 2022 e scadenza il 27 ottobre 2022.

Il presente decreto è inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Dott. Costantino Fiorillo